INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 2/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

42/21 Alunni con disabilità e didattica in presenza: scarica circolare e modulo di richiesta servizio

di Antonio Fundarò

In queste ore numerose ordinanze regionali, e non solo delle regioni in fascia arancione, hanno chiuso i cancelli delle scuole, non solo secondarie superiori, ma anche primarie e secondarie di primo grado, di fatto facendo ritornare a distanza, anche se per poche settimane (fino ad oggi), la didattica, anche e dunque per i bambini.

Ordinanze che, quasi tutte utilizzato, la formula che, pressappoco, coì recita "Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell'Istituto scolastico." Ed è proprio a questa fascia di alunni che vogliamo dedicare la nostra attenzione fornendo anche quella documentazione necessaria per attivare la stessa. Dal momento che, anche se prevista dalla normativa, resta comunque a richiesta dell'interessato e, per suo conto, dei genitori o di chi ne è il tutore.

Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021

L'articolo 4, comma 2 del Decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021 prevede che "per le istituzioni scolastiche (...) resta fermo altresì, (...) quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Nota 1990 del 5 novembre del 2020

La Nota 1990 del 5 novembre del 2020 del Ministero dell'Istruzione prevede che "andrà garantita l'effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l'attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica". I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse".

DPCM 3 dicembre 2020

Il DPCM del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma s, prevede che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Altri BES o casi particolari

La stessa notta 1990 del 5 novembre prevede, altresì, che "Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di "digital divide" non altrimenti risolvibili. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza".

Didattica in presenza

La didattica attuata in presenza sarebbe sicuramente più immediata e garantirebbe all'alunno con disabilità conoscenze durature nel tempo oltre che un minore affaticamento nello studio. Ragion per cui le istituzioni scolastiche e tutti gli insegnanti di sostegno in servizio nelle scuole italiane sono impegnati a garantire, salvaguardare e tutelare il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito dei bambini e dei ragazzi diversamente abili.

I bambini e i ragazzi con disabilità

I ragazzi e i bambini diversamente abili in genere presentano grande fragilità attentiva, faticano a concentrarsi, non possono stare a lungo seduti; i rumori forti e improvvisi e le luci violente o intermittenti possono farli soffrire molto, anche se talvolta può sembrare che non li percepiscano affatto. La solitudine o l'isolamento agiscono negativamente sul loro sviluppo psicofisico.

La scuola deve essere riaperta agli alunni con disabilità

C'è una grande ed evidente necessità di riaprire la scuola agli studenti con disabilità perché la sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown ha determinato impatti molto gravi sulle fasce più deboli della popolazione scolastica, con particolare riferimento agli alunni in difficoltà, a quelli affetti da gravi disturbi dello spettro autistico e ai bambini e agli studenti con diverse forme di disabilità.

La vicinanza della scuola ai genitori di alunni con disabilità

Le scuole italiane, a fronte anche di una evoluzione normativa in tal senso, hanno preso atto delle esigenze dei genitori degli alunni con diverse abilità che frequentano le istituzioni scolastiche, i

quali hanno bisogno più che mai di sentire vicine le istituzioni e di vedersi salvaguardato il Diritto allo Studio dei propri bambini e dei propri ragazzi.

Riprendere l'attività didattica in presenza

A fronte di tutte queste premesse c'è necessità immediata di riprendere l'attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità. Si precisa che le attività avranno la durata della sospensione della didattica in presenza, secondo il rapporto orario personalizzato stabilito per l'alunno. Esso si svolgerà presso le aule didattiche, secondo l'ubicazione già prevista per le aule di appartenenza per la classe frequentata dall'alunno.

Allo scopo si assicura che:

- saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Sars Cov-2 contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nel Protocollo di Sicurezza della Scuola;
- i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurata da parte dei collaboratori scolastici;
- tutti gli operatori, durante la permanenza all'interno della scuola, useranno i dispositivi di sicurezza individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti.

Gli insegnanti di sostegno e la nota 1934 del 26 ottobre 2020

La nota 1934 del 26 ottobre 2020 prevede che "per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe".

La casistica particolare

La nota 1990, già citata, relativamente alle misure di contenimento prevede che "L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè "a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive".

La circolare informativa

La scuola informerà, tempestivamente, ad ogni eventuale sospensione delle attività didattiche in presenza, con circolare, i genitori o i tutori degli allievi con disabilità, della possibilità dello svolgimento delle attività in presenza. Al fine di consentire l'organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento delle attività in presenza. A tal fine si richiede agli interessati di compilare un apposito modulo allegato e di inviarlo all'indirizzo e-mail della scuola.

La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto, entro la data fissata, verrà considerata quale manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in presenza. L'orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato con l'Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell'alunno/a e di una più funzionale organizzazione didattica.

Alcune scuole hanno disposto circolari particolarmente articolate. In tal senso si fa presente che nelle stesse vanno citate le Ordinanze regionali e i richiami all'inclusione e agli alunni con disabilità. Tra queste quella dell'Istituto Comprensivo Statale di Maida (CZ) presieduto dal dirigente scolastico Giuseppe De Vita, particolarmente impegnato sul versante dell'inclusione e per garantire una didattica di qualità per tutti.

- Circ.-frequenza-in-presenza-alunni-disabil
- Modulo richiesta didattica in presenza

Alunni con disabilità e didattica in presenza: scarica circolare e modulo di richiesta servizio - Orizzonte Scuola Notizie